

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2205

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ABATERUSSO, NARDONE, FELISSARI, TATTARINI,  
OLIVERIO, MONTECCHI, VISANI, STANISCIÀ, BAR-  
GONE, ALVETI, PERINEI, CAMPATELLI**

Provvedimenti straordinari per il risanamento, la riorganizzazione e la ristrutturazione della cooperazione agricola

*Presentata il 3 febbraio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una razionale ed organica politica nei confronti della cooperazione agro-alimentare, non può non considerare quella speciale categoria di interventi finalizzati al governo delle crisi aziendali.

Esistono almeno tre motivi che legittimano tale necessità:

1) la crisi delle imprese cooperative ha conseguenze drammatiche sui soci-imprenditori agricoli;

2) le dismissioni di aziende risultano necessarie particolarmente in questa fase nella quale l'obiettivo delle fusioni e delle concentrazioni costituisce il percorso inevitabile per la crescita dimensionale delle imprese;

3) l'uscita dal mercato di imprese non efficienti consente un globale miglioramento dell'efficienza del sistema;

4) le crisi aziendali di cui sopra spesso trovano difficoltà di risoluzione proprio per la presenza di obbligazioni di garanzia prestate dai soci, i quali, ove la società sia sottoposta a procedure liquidatorie, sarebbero oggetto di azioni a loro carico.

Sarebbe una vera e propria ingiustizia dal momento che, nella stragrande parte dei casi, si tratta di agricoltori che, a volte inconsapevolmente, hanno assunto impegni economici per puro attaccamento alla società cooperativa e che rischiano di perdere l'intero patrimonio familiare.

In questo quadro la presente proposta è finalizzata a salvaguardare i soci che hanno prestato garanzia di fideiussione a favore di società cooperative che, successivamente, si sono venute a trovare in situazioni di difficoltà economiche non eliminabili o che siano state sottoposte a procedure concorsuali.

La somma di 100 miliardi da ripartire tra le regioni seguendo i parametri del

Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) usati per la ripartizione dei fondi (ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752) deve rappresentare la volontà forte del Parlamento di affrontare situazioni a volte drammatiche attraverso uno stimolo nei confronti delle regioni che hanno il compito di censire, con i propri strumenti, le necessità e di intervenire con tempestività ed urgenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al fine di salvaguardare i soci e gli amministratori che abbiano rilasciato, entro il 31 dicembre 1992, garanzie personali a favore di cooperative agricole e loro consorzi che siano interessate da procedure concorsuali alla data di entrata in vigore della presente legge o che vi accedano entro il termine di sei mesi dalla suddetta data, le regioni provvedono, con le risorse di cui all'articolo 2 ed eventualmente con proprie risorse aggiuntive, a predisporre interventi straordinari tendenti al risanamento, alla riorganizzazione e alla ristrutturazione delle aziende cooperative agricole in crisi.

## ART. 2.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata per ciascuno degli anni 1993 e 1994, la spesa di lire 100 miliardi.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria deliberazione adottata su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni interessate e valutate, secondo parametri quantitativi e qualitativi, le situazioni delle aziende in crisi, ripartisce tra le regioni stesse la somma di cui al comma 1.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.